

ASSOCIAZIONE "CORSA ALL'ANELLO DI NARNI"

STATUTO

ART. 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita in Narni l'Associazione di Associazioni denominata "Corsa all'Anello di Narni"; d'ora in poi in questo atto indicata anche in forma abbreviata "Associazione".

ART. 2 - Associati

Sono soci dell'Associazione sopra denominata le tre Associazioni di persone che assumono la denominazione di Mezule (P.I. 01549000550 con sede in Narni Via XX settembre 28), Fraporta (P.I. 01548990553 con sede in Narni, Largo San Francesco 15) e Santa Maria (P.I. 01549010559 con sede in Narni, Via Santa Maria Impensole 2) e che rappresentano i corrispondenti rioni (denominati usualmente "Terzieri") in cui è stato convenzionalmente suddiviso il territorio del centro storico della città di Narni nella manifestazione di rievocazione storica denominata Corsa all'Anello.

Sono soci di diritto il Comune di Narni e l'Ente Parrocchia dei Santi Giovenale e Cassio nella Cattedrale di Narni.

ART. 3 - Scopi

L'Associazione "Corsa all'anello di Narni" opera all'interno della sola Regione dell'Umbria e persegue fini non lucrativi di promozione sociale e culturale della propria collettività di riferimento per l'organizzazione della manifestazione storico - culturale denominata Corsa all'Anello. A tale fine l'Associazione

coordina le attività dei propri soci e contribuisce quale principale soggetto organizzatore alla realizzazione della manifestazione valorizzando la partecipazione alla vita sociale cittadina nonché lo studio, la conoscenza e la diffusione della storia e della cultura della Città di Narni, delle sue tradizioni e ricorrenze religiose e laiche.

ART. 4 - Attività

Per il raggiungimento degli scopi prefissati l'Associazione:

- a) promuove progetti di ricerca scientifica nonché di recupero del patrimonio culturale, artistico ed architettonico della Città;
- b) è responsabile della conservazione, gestione e diffusione del patrimonio, degli usi e delle tradizioni connesse alla manifestazione denominata Corsa all'Anello;
- c) collabora con il Comune di Narni e altri enti istituzionali per la promozione turistica del territorio;
- d) coltiva la valorizzazione in ogni ambito delle esperienze professionali e culturali maturate all'interno della manifestazione;
- e) promuove lo sport e le attività equestri;

ART. 5 - Sede

L'Associazione Corsa all'Anello ha sede in Narni, Piazza dei Priori 11.

ART. 6 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata. Le ipotesi di estinzione sono regolate dalla legge e dal presente Statuto.

ART. 7 - Segni distintivi

L'Associazione annovera nel proprio patrimonio gli stemmi, gli standardi, i loghi e le denominazioni nonché i marchi, sia registrati sia non registrati, creati nel corso della storia della manifestazione della Corsa all'Anello.

I segni distintivi dei "Terzieri" sono di proprietà dell'Associazione e concessi in uso gratuito alle rispettive Associazioni socie per tutto il tempo in cui le stesse conserveranno gli statuti vigenti o comunque coerenti con quanto disposto dall'Associazione e dal presente Statuto.

Spetta all'Associazione la tutela dei predetti beni nelle forme e con le procedure previste dalle vigenti normative nazionali ed internazionali, anche a nome e per conto dei singoli terzieri

ART. 8 - Principio di autonomia nei rapporti tra Terzieri ed

Associazione

Salvo quanto disposto dalla legge, i rapporti tra Associazione Corsa all'Anello di Narni e i propri soci sono fondati sul principio di autonomia e nel rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto associativo ai sensi della legge e del vigente Statuto

E' causa di esclusione del socio l'adottare come proprio uno Statuto non coerente con la legge o con i principi e le norme previste dal presente Statuto

ART. 9 - Doveri statutari

I Terzieri sono tenuti al rispetto di quanto disposto dal presente Statuto e nei Regolamenti adottati dall'Associazione. Gli statuti

dei terzi non possono essere in conflitto con quanto disposto nel presente statuto pena la esclusione dall'Associazione e la revoca del diritto all'utilizzo del nome, dei simboli e dei marchi allo stesso rione collegato.

ART. 10 - Organi dell'associazione

Organi dell'Associazione Corsa all'Anello di Narni sono la Assemblea, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri

ART. 11 - Funzioni

L'Assemblea è l'organo cui sono demandate le competenze i poteri e le funzioni della Associazione non attribuite per legge o per Statuto al Presidente, al Consiglio Direttivo o al Collegio dei Probiviri.

ART. 12 - Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta dai rappresentanti di tutte le tre associazioni (Terzieri) nonché dai soci di diritto Comune di Narni ed Ente Parrocchia dei Santi Giovenale e Cassio.

I soci di diritto ed i loro rappresentanti non hanno diritto di voto sulle materie riservate dalla legge alla assemblea quali, ad esempio, la elezione del Presidente, la approvazione del bilancio, le modifiche statutarie.

Ciascuno dei tre Terzieri associati designa a comporre l'Assemblea i venti componenti dei rispettivi Consigli Direttivi.

Per il Comune di Narni partecipano all'Assemblea il Sindaco o un suo delegato nonché i componenti scelti dal Consiglio Comunale

quali responsabili del Consiglio Direttivo.

A ciascun componente dell'Assemblea sono attribuiti i diritti di socio salvo quanto sopra previsto in ordine al voto.

E' possibile il voto per delega con il limite di 3 delegati per ciascun Terziere; delegante e delegato devono appartenere al medesimo Terziere; delegato può essere solo un rappresentante di Terziere già componente dell'Assemblea; ogni delegato può ricevere al massimo una delega.

E' vietato il riconoscimento di compensi o indennità per la partecipazione alla Assemblea

ART. 13 - Riunioni dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce nei casi previsti dalla legge nonché per l'approvazione del bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo e ogni volta che lo ritenga necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Sindaco del Comune di Narni, il Collegio dei Probiviri ovvero ne facciano richiesta almeno 2 Terzieri con delibera dei rispettivi Consigli Direttivi.

ART. 14 - Convocazione

Alla convocazione dell'Assemblea provvede il Presidente dell'Associazione o, in sua vece, il Vicepresidente.

Alla convocazione può procedere anche il Presidente del Collegio dei Probiviri qualora la Assemblea debba essere convocata su proposta di tale Organo.

La convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo della prima e della eventuale seconda riunione nonché gli argomenti

posti all'ordine del giorno.

La convocazione deve essere inviata a mezzo raccomandata o PEC ai tre soci Terzieri, ai soci di diritto Comune di Narni ed Ente Parrocchia nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Proviviri; la convocazione è altresì affissa in luogo pubblico all'interno del centro storico del Comune di Narni.

Tra la data di ricezione delle comunicazione e di affissione dell'avviso e la data dell'assemblea devono intercorrere almeno venti giorni. In caso di urgenza riconosciuta congiuntamente dal Presidente e dal Sindaco, il predetto termine può essere ridotto a tre giorni.

ART. 15 - Modalità di svolgimento dell'Assemblea

Le riunioni dell'Assemblea sono di norma pubbliche. Per particolari materie e singoli argomenti che devono essere espressamente indicati nell'ordine del giorno, può essere disposto che alla riunione non siano ammessi terzi rispetto ai rappresentanti nominati dai soci (Terzieri, Comune di Narni e Parroco pro tempore) ed ai componenti del Collegio dei Proviviri.

ART. 16 - Presidenza dell'Assemblea

La Presidenza dell'Assemblea è attribuita al Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, al Vicepresidente.

ART. 17 - Deliberazioni

Le deliberazioni sono assunte con le maggioranze previste dalla legge. Per la modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno 50 rappresentanti ed il voto favorevole di almeno 35 di

essi. Non hanno diritto di voto i rappresentanti del Comune di Narni ed il Parroco pro tempore quali soci di diritto.

ART. 18 - Materie riservate

Salvo in ogni caso quanto previsto dalla legge, sono riservate alla competenza dell'Assemblea: a) la elezione del Presidente dell'Associazione; b) la elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri; c) la approvazione e le modifiche dello Statuto; d) la approvazione e la modifica dei Regolamenti

ART. 19 - Elezione del Presidente

L'Assemblea elegge il Presidente dell'Associazione tra coloro che abbiano presentato la propria candidatura secondo le modalità e nei termini seguenti.

La candidatura deve pervenire presso il protocollo del Comune di Narni a mezzo PEC, raccomandata o mediante deposito presso gli uffici preposti, con nota sottoscritta del candidato almeno dieci giorni prima della assemblea convocata per la elezione.

Possono essere eletti alla carica tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano nel pieno possesso dei diritti civili in conformità alle vigenti normative.

Requisito per la candidatura - a pena di inammissibilità - è presentazione di una lista di sostegno sottoscritta da parte di almeno trenta soci (di cui almeno uno per ciascun terziere) delle associazioni socie (terzieri).

La lista recante il nome del candidato e le sottoscrizioni deve essere presentata unitamente alla domanda di candidatura.

Ciascun socio delle associazioni socie (terzieri) può sottoscrivere non più di una lista di sostegno per candidato Presidente.

Il voto per la elezione del Presidente è segreto e vengono posti ad unica votazione tutti i candidati: risulta eletto quello che abbia riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità tra i maggiori votati, viene eseguita una successiva votazione solo tra questi ultimi.

ART. 20 - Presidenza dell'Associazione

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed allo stesso sono attribuiti i poteri previsti dalla legge e dal presente Statuto. Spetta al Presidente di coordinare e dirigere le attività dell'Associazione nonché di Presiedere l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altro incarico nell'ambito dell'Associazione o dei Terzieri associati.

Il mandato ha la durata di tre anni.

Un Presidente può restare in carica per massimo due mandati se consecutivi.

La carica è gratuita ed è vietato il riconoscimento di compensi o indennità.

ART. 21 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo collegiale di amministrazione e di gestione dell'Associazione. Spetta allo stesso la

predisposizione e l'attuazione degli atti di indirizzo della politica associativa dell'Associazione. Il mandato del Consiglio Direttivo coincide con il mandato del Presidente; successivamente alla scadenza del mandato, il Consiglio resta in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo per il disbrigo degli affari correnti.

ART. 22 - Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da venti membri così individuati:

- Presidente;
- Comune di Narni, in persona del Sindaco, con facoltà di delega;
- Ente Parrocchia dei Santi Giovenale e Cassio nella Cattedrale di Narni, in persona del Parroco, con facoltà di delega;
- Responsabile delle Pubbliche Relazioni;
- Responsabile logistica, organizzazione e sicurezza;
- Responsabile contabilità e finanza;
- Responsabile amministrazione e contratti;
- Responsabile coreografia ambiente, rievocazioni e cortei;
- Responsabile spettacoli, mostre ed eventi culturali;
- Responsabile attività equestri;
- Responsabile infrastrutture e tutela dei cavalli;
- 9 Rappresentanti dei Terzieri (per ciascuna associazione socia partecipano al Consiglio Direttivo il Presidente e il Vice Presidente nonché un membro del Consiglio Direttivo di

ciascuna indicato stabilmente all'inizio del mandato).

Il Responsabile del settore contabilità e finanza assume di diritto il ruolo di Vicepresidente dell'Associazione

ART. 23 Nomina dei responsabili componenti del Consiglio Direttivo

La nomina del Responsabile delle Pubbliche Relazioni, del Responsabile amministrazione e contratti, del Responsabile coreografia ambiente, rievocazioni e cortei, del Responsabile spettacoli, mostre ed eventi culturali nonché del Responsabile attività equestri spetta al Presidente.

La nomina del Responsabile contabilità e finanza, del Responsabile logistica, organizzazione e sicurezza nonché del Responsabile infrastrutture e tutela dei cavalli spetta al Consiglio Comunale del Comune di Narni.

I responsabili del Consiglio Direttivo sono scelti sia dal Presidente sia dal Consiglio Comunale tra coloro che abbiano offerto la propria candidatura che deve essere depositata o fatta pervenire a mezzo PEC o raccomandata presso il protocollo del Comune di Narni entro il giorno antecedente l'assemblea fissata per la elezione del Presidente.

Di tale termine deve essere data idonea pubblicità anche mediante affissione in luogo pubblico all'interno del centro storico del Comune di Narni e pubblicazione sul sito internet dell'Associazione e del Comune di Narni.

In caso non vi siano state candidature nei termini, il Presidente deve fissare un nuovo termine per la presentazione delle

candidature.

In caso di cessazione della carica, per qualunque motivo, da parte di un Responsabile nominato del Consiglio Direttivo, dovrà essere riaperto il termine - della durata di almeno quindici giorni - per la presentazione delle candidature ed il componente subentrante dovrà essere nominato dallo stesso Organo (Presidente o Consiglio Comunale) che aveva nominato il componente cessato.

Art. 24 - Riunione e convocazione

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente dell'Associazione lo reputi necessario. La riunione del Consiglio Direttivo può essere anche richiesta dal socio di diritto Comune di Narni ovvero da almeno tre dei suoi componenti.

Tra la convocazione e la data della riunione devono intercorrere almeno sette giorni.

Per straordinarie motivate ragioni di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni.

La convocazione deve essere inviata a mezzo PEC o raccomandata e contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Non è ammessa la partecipazione o il voto per delega.

Il Sindaco può incaricare in via temporanea o permanente un componente della Giunta a partecipare, con diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 25 - Costituzione e votazione

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando siano

presenti la metà più uno dei propri componenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei votanti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, di colui che presiede il Comitato.

Può essere approvato dall'Associazione un Regolamento per il funzionamento del Consiglio Direttivo.

ART. 26 - Poteri

Salvo quanto previsto dalla legge, il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria amministrazione dell'Associazione.

ART. 27 - Programma

Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione dei programmi annuale e pluriennale delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea

ART. 28 - Regolamenti

Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione dei Regolamenti esecutivi per il funzionamento dell'Associazione in tutte le sue articolazioni operative, consultive, tecniche e scientifiche. I Regolamenti nonchè le successive modifiche entrano in vigore dopo l'approvazione dell'Assemblea.

In caso di straordinaria urgenza, il Consiglio può, all'unanimità dei presenti e purché l'oggetto sia stato inserito nell'Ordine del giorno della convocazione, votare modifiche ai Regolamenti che

entrano in vigore immediatamente e permangono vigenti fino alla successiva approvazione della Assemblea.

ART. 29 - Bilancio preventivo e consuntivo

Il Consiglio Direttivo predispone e approva le proposte di bilancio consuntivo dell'Associazione entro il 31 marzo di ciascun anno solare.

Il Consiglio Direttivo predispone e approva la proposta di bilancio preventivo entro il 30 gennaio di ciascun anno solare.

La proposta di bilancio preventivo con la relazione del Consiglio Direttivo e la proposta di bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio Direttivo dovranno poi essere sottoposte alla approvazione per legge riservata all'Assemblea.

ART. 30 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri di cui due nominati dal Consiglio Comunale ed uno dal socio di diritto Ente Parrocchia.

Essi rimangono in carica tre anni e non possono avere incarichi all'interno degli organismi dell'Associazione e dei Terzieri

In caso di cessazione, per qualunque motivo, della carica di membro del Collegio dei Probiviri, il componente subentrante dovrà essere nominato dallo stesso Organo (Assemblea, Consiglio Comunale o Sindaco) che aveva nominato il componente cessato.

Art. 31 - Funzionamento e competenze

Il Collegio dei Probiviri, nella prima seduta, elegge Presidente e vicepresidente; il compito di Segretario verbalizzante è svolto

dal membro più giovane. I membri del Collegio dei Probiviri possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e possono prendere la parola qualora ritengano si prospettino violazioni alle norme di legge o statutarie.

Il Collegio dei Probiviri provvede, ove richiesto, al controllo della gestione finanziaria dell'Associazione o dei Terzieri. Svolge funzioni di controllo conseguenti a violazioni dello Statuto o dei Regolamenti Interni da parte del Consiglio di Credenza. Il Collegio dei Probiviri può essere convocato ogni qualvolta uno dei suoi componenti lo ritenga opportuno.

Art. 32 Ricorso ai probiviri

Ogni socio delle Associazioni denominate Terziere o rappresentante del Consiglio Direttivo può segnalare al Collegio dei Probiviri, mediante nota sottoscritta, atti o provvedimenti che ritenga comportino una violazione di legge, dello Statuto o dei Regolamenti interni da parte del Consiglio Direttivo.

Qualora il Collegio dei Probiviri ravvisi una violazione della legge, dello Statuto o dei Regolamenti Interni, rimette la decisione all'Assemblea che provvede sulla revoca della decisione contestata a maggioranza dei presenti e con i quorum costitutivi di legge.

In caso di grave mancanza di uno o più membri del Consiglio Direttivo o di tutto il Consiglio, il Collegio dei Probiviri può proporre all'Assemblea la sospensione e/o la decadenza di uno o più membri nonché la cessazione dai poteri dell'intero Consiglio

Direttivo.

Qualora ricorrano i presupposti per gli interventi sopra indicati, i Probiviri provvedono a convocare l'Assemblea per adottare i provvedimenti necessari entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso

ART. 33 Requisiti per la nomina dei Probiviri

Possono essere candidati alla nomina di probiviri solo coloro che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età e diano garanzia di correttezza e imparzialità.

ART. 34 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è suddiviso in fondo patrimoniale e fondo di gestione.

E' costituito da ogni tipo di diritto reale o personale su beni mobili ed immobili e garantisce il pagamento delle obbligazioni contratte con i terzi. Fanno parte del patrimonio anche i beni immateriali quali i brevetti ed i marchi nonché il diritto di autore sulle opere pubblicate. L'Associazione può acquistare beni immobili ed accettare eredità, legati o donazioni. Del patrimonio dell'Associazione deve essere redatto al 31 dicembre di ogni anno un inventario.

ART. 35 - Finanza

Le entrate tipiche dell'Associazione sono costituite da: a) contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed altri enti; b) sovvenzioni, donazioni, legati e lasciti da terzi; c) accensione di prestiti; d) entrate per alienazione di

immobili e riscossione di crediti; e) entrate occasionali dovute alle sponsorizzazioni ed alle attività collaterali connesse e funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale. Le "uscite" tipiche dell'Associazione sono costituite da: a) spese correnti di gestione, comprese quelle per il personale dipendente; b) contributi fissi e perequativi erogati ai Terzieri; c) oneri finanziari; d) oneri fiscali.

ART. 36 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dello stesso.

ART. 37 Clausola compromissoria

Salve le materie inderogabili per legge, le controversie coinvolgenti l'Associazione e i Terzieri e quelle tra Terzieri sono compromesse ad un Collegio Arbitrale, istituito presso l'Associazione

ART. 38 - Scioglimento

L'Associazione ha durata illimitata e si scioglie solamente nei casi previsti per legge

ART. 39 - Liquidazione

In caso di scioglimento, alla liquidazione del patrimonio provvede un Liquidatore nominato dall'Assemblea; il residuo attivo così come i marchi, gli stemmi e i segni distintivi dovranno essere devoluti al Comune di Narni

Art. 40 - Norme transitorie e di chiusura

Il presente Statuto entra in vigore il giorno stesso della sua

approvazione. Sono comunque salve le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi nazionali e regionali.